



COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

Provincia di Teramo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38

Oggetto: **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER LE ENTRATE LOCALI RISCOSE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE - ART.15 D.L.34/2019 - APPROVAZIONE.**

DEL 01/07/2019

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** , addì **UNO** , del mese di **LUGLIO** , alle ore **18:59** nella Sala Consiliare del Municipio.

In corso di seduta di prima convocazione , in straordinaria e pubblica, partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri, prima di passare alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
DI MARCO ROBERTO	X	
DI MARCO GIANCARLO	X	
DI GIANCAMILLO MASSIMO	X	
MARIANO STEFANO	X	
DI PASQUALE CORRADO	X	
FRANCIA AMELIDE	X	
PETRUCCI GIOVANNI	X	
COLANTONI GIANLUCA		X
PANETTA ROMEO	X	
IANNI ANDREA	X	
BONFINI FABIO	X	
POSSENTI PIERGIORGIO	X	
DI PIETRO ENZO		X

Assegnati n. 13

Presenti n. 11

In carica 13

Assenti n. 2

Risulta altresì:

	Presente	Assente
ARDIZZI VALENTINA		X

assessore esterno, il quale può partecipare alla seduta senza diritto di voto.

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare.

Svolge le funzioni di Presidente il Sig. **DI MARCO ROBERTO** nella qualità di Sindaco

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario **Dr. DI EUGENIO LUCA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'art. 15, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 stabilisce quanto segue: "*Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane e dei Comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti Enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. ...*";

- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite Ingiunzione Fiscale;

- la definizione agevolata riguarda le sanzioni irrogate per violazioni tributarie e con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la definizione agevolata comporta l'esclusione limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

- ai sensi dei commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, richiamato nell'articolo citato, esclude tutte le altre sanzioni, diversi da quelli di cui al comma che precede:

Atteso che il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio Comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L.34/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019 entrata in vigore il 1 maggio 2019;

Considerato che l'Amministrazione ritiene di approvare l'anzidetta definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie non riscosse per i quali è stata intrapresa la riscossione coattiva attraverso la notifica dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910 notificati dal 2000 al 2017, disciplinando le procedure di dettaglio, stabilendo le modalità, il termine di presentazione ed il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021 per espressa previsione di legge, in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

Rilevato che l'art. 52, D.Lgs. n. 446/1997 garantisce agli Enti Locali la potestà regolamentare per la disciplina delle proprie entrate, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, esercitabile con deliberazione dell'organo consiliare;

Vista la situazione relativa alle entrate relative alle ingiunzioni notificate nel periodo 2000-2017 ammontanti presumibilmente a complessivi €19.665,42 comprensivi di sanzioni per violazione del codice della strada, una parte per Ici/Imu , Tarsu/Tari;

CONSIDERATO che questa Amministrazione ritiene opportuno stabilire l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15, D.L. 34/2019 in quanto è possibile incassare crediti , la cui riscossione può diventare problematica ;

Visto l'art. 15, c. 2, D.L. 34/2019 con il quale si stabilisce che:

"2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli Enti territoriali stabiliscono anche:

- a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;*
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;*
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;*
- d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse."*

Attesa pertanto la necessità di approvare il regolamento per la definizione agevolata delle entrate di cui all'art. 15, D.L. 34/2019 ;

Visto il regolamento (all. A), parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento composto da n° 13 articoli allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, acquisito al protocollo dell'Ente in data 28.06.2019 al n. 4863 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili de Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Consigliere Comunale Pieriorgio POSSENTI presenta l'emendamento che dispone di abrogare il comma 2 dell'art. 2 del predetto Regolamento, che recita “la possibilità di adesione alla definizione agevolata non deve comunque essere intesa come rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e ai empiono ai propri obblighi con tempestività ;

Il Sindaco, Roberto DI MARCO, sottopone a votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Possenti;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Ianni,Bonfini), contrari n. 0, legalmente espressi;

DELIBERA

- 1 **DI APPROVARE** l'emendamento presentato dal Consigliere **Possenti** che dispone di abrogare il comma 2 dell'art. 2 del predetto Regolamento, che recita “la possibilità di adesione alla definizione agevolata non deve comunque essere intesa come rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività ;

Udita la dichiarazione di voto del Consigliere Comunale Piergiorgio POSSENTI che dichiara che nonostante la presentazione dell'emendamento votato, annuncia il voto di astensione sull'approvazione del presente Regolamento in quanto con il presente Regolamento si ledono i diritti dei Cittadini che pagano regolarmente le tasse.

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Possenti, Ianni, Bonfini), contrari n. 0, legalmente espressi;

DELIBERA

- 2 **DI ADERIRE** alla definizione agevolata delle entrate di cui all'art. 15 D.L. 34/2019;
- 3 **DI APPROVARE** l'allegato Regolamento Comunale disciplinante la definizione agevolata delle Entrate Comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento composto da n.13 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale ;
- 4 **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale **www.portalefederalismofiscale.gov.it** entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 5 **DI PUBBLICARE** il presente Regolamento:

- sul sito internet del Comune.

- all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

5 **DI DICHIARARE** la presente delibera, con separata votazione, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Possenti, Ianni, Bonfini), contrari n. 0, immediatamente esecutiva ai sensi di art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000.

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER LE
ENTRATE LOCALI RISCOSE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE

DI CUI ALL'ART. 15, D.L. 34/2019

INDICE

Articolo 1 — Oggetto del Regolamento

Articolo 2 — Finalità del regolamento

Articolo 3 — Ambito di applicazione della definizione agevolata

Articolo 4— Atti esclusi dalla definizione agevolata

Articolo 5 — Modalità di applicazione della definizione agevolata

Articolo 6 — Istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 7 — Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 8 — Efficacia della definizione agevolata

Articolo 9 — Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 10 — Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Articolo 11 — Procedure cautelative ed esecutive in corso

Articolo 12— Entrata in vigore

Articolo 13 — Disposizioni finali

Articolo 1 — Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha riconosciuto potestà regolamentare ai Comuni in materia delle proprie entrate, disciplina la definizione agevolata delle somme poste in riscossione mediante l'ingiunzione di pagamento, di cui al R.D. n. 639/1910. La definizione agevolata disciplinata dal seguente regolamento si riferisce alle entrate comunali sotto elencate:

ICI.

CONTRAVVENZIONI C.S.

TARSU.

2. Le disposizioni regolamentari qui riportate sono altresì conformi alle previsioni contenute all'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, che estende la "definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento alle entrate poste in riscossione coattiva mediante lo strumento dell'ingiunzione di pagamento, disciplinato dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 2 — Finalità del regolamento

1. Con il presente regolamento si offre la possibilità ai contribuenti, a cui è stata notificata un'ingiunzione fiscale per il recupero coattivo delle entrate comunali non pagate, di regolarizzare la propria posizione adottando la procedura agevolativa disciplinata dal presente regolamento.

Articolo 3 — Ambito di applicazione della definizione agevolata

1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento prevedono la definizione agevolata delle entrate

di cui al comma 1, dell'articolo 1, non ancora riscosse dal Comune, per le quali sono in corso le procedure di riscossione coattiva mediante l'istituto dell'ingiunzione fiscale, come regolato dal richiamato regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Possono essere oggetto di definizione agevolata le entrate poste in riscossione coattiva per le quali l'ingiunzione fiscale è stata notificata, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 dal Comune e/o dalla Società di riscossione, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.

3. Le entrate riscosse mediante l'istituto i el “ruolo, con emissione della cartella di pagamento, di cui al D.P.R. n. 602/73, non sono contemplate nella presente definizione.

Articolo 4 — Atti esclusi dalla definizione agevolata

1. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito del pagamento da parte del debitore.

2. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza in giudicato.

3. Non possono altresì essere ammesse alla definizione agevolata:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Articolo 5 — Modalità di applicazione della definizione agevolata

1. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il contribuente che intende aderire dovrà presentare apposita istanza, con modello messo a disposizione dal Comune;

2. La predetta istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine del 15/09/2019;

3. I contribuenti che intendono aderire possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

a) **le somme poste in riscossione con l'ingiunzione di pagamento a titolo di capitale ed interessi;**

- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

Articolo 6 — Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 3, il debitore presenta al Comune, apposita istanza entro il 15 settembre 2019.
2. L'istanza, presentata su modello messo a disposizione dal Comune, deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata, nonché i dati identificativi del soggetto (cognome, nome/ragione-denominazione sociale, luogo e data di nascita/di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale) e i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza.
3. Per beneficiare della definizione agevolata è possibile richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto. Nell'istanza il debitore indica, pertanto, il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento. Il numero massimo di rate è pari a n. 8, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2021.
4. In presenza di pendenza di giudizio avente ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, il debitore assume l'impegno a rinunciare agli stessi e a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
5. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori, per avvalersi della definizione agevolata, è il Responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione.

Articolo 7 — Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune ovvero il Responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione comunica l'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza entro il 31/10/2019.
2. Se a seguito delle verifiche operate dal Comune sulla veridicità dei dati comunicati dal contribuente emerge un'accertata infedeltà dell'istanza, viene inviato un provvedimento motivato con cui è rigettata la richiesta di adesione alla definizione agevolata.
3. L'istanza si intende comunque rigettata in assenza di accoglimento espresso da parte del Comune entro il 31.10.2019.
4. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune comunica a coloro che hanno presentato l'istanza, entro il 15.12.2019 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e le modalità di pagamento.
5. In caso di rateazione, nello stesso termine indicato al precedente comma viene comunicato

l'importo delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Articolo 8 — Efficacia della definizione agevolata

1. In caso di ammissione alla definizione agevolata, il contribuente provvede al versamento dell'unica rata o delle rate concordate, entro e non oltre le scadenze indicate dal Comune.
2. Il versamento degli importi dovuti potrà essere eseguito mediante bonifico bancario sul conto corrente che il Comune stesso indicherà;

Articolo 9 — Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune e /o dalla Società di riscossione;
2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, per la determinazione delle somme da versare non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
3. Le somme dovute possono essere suddivise nelle seguenti rate:

VERSAMENTO UNICO ENTRO IL 31/01/2020

per ingiunzioni fiscali d'importo fino a € 500,00 possono essere concesse fino a 2 rate: 31/01/2020— 31/03/2020;

per ingiunzioni d'importo superiore ad € 500,00 possono essere concesse un numero massimo di rate pari a 8: 31/01/2020 — 31/03/2020 - 30/06/2020 — 30/09/2020 — 31/12/2020 — 31/03/2021 — 30/06/2021 — 30/09/2021.

4. Nell'ipotesi in cui venga ammessa la rateazione, si calcolano gli interessi previsti dalle normative vigenti.

Articolo 10 — Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, comporta la revoca automatica della definizione agevolata.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza di definizione agevolata.
3. Nel caso di cui al comma 2, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, escludendo gli eventuali interessi di dilazione.

Articolo 11 — Procedure cautelative ed esecutive

1. Nell'ipotesi di procedure cautelative ed esecutive in corso, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza di definizione agevolata.
2. Il Comune e/o la società di riscossione non può iniziare azioni cautelative o esecutive in presenza di istanza per aderire alla definizione agevolata.
3. Restano salve le procedure cautelative od esecutive già avviate alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata.

Articolo 12 — Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra immediatamente in vigore, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997,
2. Il termine per la presentazione delle istanze per aderire alla definizione agevolata decorrono dalla pubblicazione del presente regolamento nel sito internet istituzionale del Comune e comunque entro il 15.09.2019.
3. Il Comune adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 13 — Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è immediatamente efficace.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni dettate dal D.L. n. 34/2019 e dalle previsioni normative collegate.

VISTA LA PROPOSTA 353
SONO STATI ESPRESSE I SEGUENTI PARERI

ART.49 - COMMA 1 - D.LGS. N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO: Si esprime, in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** dell'atto il seguente parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Isola del Gran Sasso, li **28/06/2019**

F.to

MARANO SILVANA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO: Si esprime, in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** dell'atto il seguente parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Isola del Gran Sasso, li **28/06/2019**


F.to

MARANO SILVANA

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DI EUGENIO LUCA



IL PRESIDENTE

F.to DI MARCO ROBERTO

Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 dcel D.L.vo 18.8.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal : **05/07/2019**

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

F.to

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____
senza reclamo;

- è divenuta esecutiva il giono _____ (Art. 134 - ____ comma - D.L.vo n. 267/2000).

Isola del Gran Sasso, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

E' copia conforme all'oroginale esistente agli atti di questo Ufficio costituito da n. _____ pagine,

oltre la presente, e da n. _____ allegati.

Isola del Gran Sasso, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO